

di Paolo Demarin

Dirigente Veterinario A.S.S. n. 2 Isontina

Sulla sofferenza animale c'è ancora molto da approfondire, ma d'altra parte ci sono norme giuridiche da applicare: tutta qui l'ineludibile, concreta e annosa complessità del problema, soprattutto per chi opera sul territorio. Il Servizio in cui lavoro ha un'esperienza molto vasta nel campo della protezione nei trasporti (praticamente) di tutti gli animali, dai topi di laboratorio agli equidi, ai cuccioli di cane. Gorizia è una sorta di "porta d'entrata" del nostro Paese, e ci passa di tutto. Siamo stati dunque da anni obbligati a studiare ed individuare la sofferenza concretamente, cioè su basi di evidenza dimostrabile per la motivazione dell'atto, e a distinguere tra quella *grave* dell'art. 727 CP e quella *inutile* del Regolamento CE n.1/2005 (o del D.Lgs. n.146).

INTERPRETARE

Il divieto di sofferenza è il baricentro della normativa nazionale ed europea sul benessere e la protezione animale, tuttavia la sua definizione ha ampie zone d'ombra. Cos'è la sofferenza? Andando oltre le definizioni di principio, Duncan afferma che la sofferenza è un insieme di stati soggettivi spiacevoli, emozioni negative, tra cui le principali sono il **dolore**, la **privazione alimentare**, la **frustrazione** e la **paura**. Stati sufficientemente evidenziabili, direttamente o indirettamente. E come intendere il concetto di inutilità? Una possibilità è di interpretare

SIGNIFICATI E INTENZIONI DELLA LEGGE

Interpretare la sofferenza animale

Il profilo giuridico della "sofferenza animale" sta sopravanzando quello scientifico. Le distanze aumentano, ma la legge va comunque applicata. Per interpretarla c'è un metodo.



questo grado di sofferenza come superflua, (super fluere = eccedere, che è di più) nel senso che il trasporto e l'allevamento sono contraddistinti, anche in piena conformità alla legge, da un certo grado di sofferenza, ineliminabile. L'aggettivo *inutile*, dunque, starebbe a indicare il *di più*, ciò che esorbita questo grado di sofferenza ineliminabile. Esporre gli animali a sofferenze inutili potrebbe corrispondere (ma sto solo proponendo un metodo interpretativo) ad *esporre a stati emoziona-*

li prevalentemente riferibili a dolore, paura, privazione e frustrazione (fin qui la definizione di sofferenza) *superflui, eccedenti un grado già insito nell'oggettività e ad un tempo conformità piena del viaggio o dell'allevamento* (e qui l'aggettivo inutile).

SIGNIFICATI E INTENZIONI

Come interpretare la Legge? Nel nostro ordinamento l'attribuzione

di senso testuale alla Legge, è regolata dall'art.12 delle "Disposizioni sulla legge in generale", in premessa al Codice civile. Vi si prevede che *"nell'applicare la legge non si può ad essa attribuire altro senso che quello fatto palese dal significato proprio delle parole secondo la connessione di esse, e dall'intenzione del legislatore"*. In sintesi estrema (sull'argomento vi sono intere biblioteche), e considerando l'opinione giurisprudenziale prevalente, può affermarsi che per *significato proprio delle parole secondo la connessione di esse* si debba intendere in primis il significato letterale, distinguendo tra vocaboli di uso ordinario, vocaboli specialistici e, tra questi, termini tecnico-giuridici. Sempre stando alle opinioni prevalenti, *l'intenzione del legislatore* non è rappresentata dalla volontà soggettiva del legislatore storico, ma dalla volontà oggettiva, la *mens* o la *ratio legis*, definita sulla scorta del fine della disposizione, considerata in sé o nel più generale ambito dell'intero sistema giuridico, ivi compresa la Costituzione. La individuazione dell'intenzione del legislatore costituisce un criterio sussidiario, secondario rispetto a quello della letterale, che appunto è prevalente. L'interprete dovrà infine valutare se la fattispecie debba essere oggetto di interpretazione estensiva o restrittiva, ad esempio anche per esigenze di adeguamento alla Costituzione, o di interpretazione evolutiva.

LA NOZIONE SCIENTIFICA

Il termine sofferenza, in quanto tratto dal linguaggio scientifico,

deve essere impiegato in modo appropriato, cioè secondo il significato della scienza che studia il benessere animale. Possiamo infatti non tener conto del significato scientifico e della evoluzione della sofferenza?

O, in altri termini, possiamo correre il rischio di una nozione del benessere e della sofferenza animale soggettiva (peggio, derivante da interessi di varia natura), se non un'opinione o una congettura? Domande palesemente retoriche, le cui risposte definiscono *a contrario* uno dei ruoli della Veterinaria nel sistema di vigilanza previsto dalle norme sul benessere: operare affinché, nell'interpretazione e applicazione della legge, la nozione di sofferenza e di benessere siano quelle scientificamente più aggiornate. Ne consegue che, se la nozione di sofferenza è scientifica ed in divenire, il pur fondamentale, e alle volte precursore, sviluppo giurisprudenziale è elemento necessario ma non esclusivo, dovendo anch'esso essere aperto all'evoluzione degli studi sulla sofferenza stessa.

POTENZIAMENTO DELLA VETERINARIA

L'animale bastonato a sangue di fronte a (possibili) testimoni o alla polizia giudiziaria rientra, in generale, in quei casi che potremmo definire "facili".

Sono invece i casi difficili quelli in cui *necessariamente* il veterinario esplica il suo ruolo, quelli in cui, il tipo di sofferenza è ancora poco studiato o il caso è dal punto di vista clinico difficilmente evidenziabile, se non appunto dal-

l'occhio esperto di un tecnico specialista. Non può comunque essere il veterinario a svolgere indagini preliminari di una certa complessità.

Lo conferma anche il Dm 23 marzo 2007, il quale stabilisce che le attività di prevenzione dei reati di cui alla legge 20 luglio 2004, n. 189 (quella appunto sull'abbandono, sul maltrattamento ecc.) sono demandate in via prioritaria al Corpo forestale dello Stato e ai Corpi di polizia municipale e provinciale, ferme restando comunque le funzioni di polizia giudiziaria che la legge rimette a ciascuna Forza di polizia.

Ciò, ovviamente fatto salvo l'istituto della consulenza tecnica di parte, Occorre dunque una sinergia istituzionale a livello locale, che colleghi i diversi saperi, da quello scientifico alla procedura e al diritto penale, con protocolli operativi che precisino *ex lege* le diverse competenze, (es. Polizia, Corpo forestale, Servizio Veterinario) 24 ore su 24. Per il potenziamento della veterinaria servirebbero una forte azione formativa, sotto il profilo sia scientifico (benessere e sofferenza animale) che procedurale (amministrativo e penale) e una organizzazione adeguata specifica per la protezione animale all'interno delle aziende sanitarie, in rapporto operativo con Ministero della Salute, IZS, liberi professionisti.

Al potenziamento della veterinaria dovrebbe accompagnarsi una rinnovata qualità tecnica e giuridica del legislatore, soprattutto locale. Vi sono non raramente norme che, sulla spinta del consenso o dell'emotività ed in difetto di qualità redazionale, creano problemi applicativi di non poco conto. ●